

## MAPPATURA DEL RISCHIO

### 1. LA METODOLOGIA UTILIZZATA

Prima di procedere con la mappatura delle attività a rischio reato è opportuno procedere con una premessa relativa alla metodologia utilizzata, che qui di seguito viene esplicitata in modo approfondito: ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 231/2001, il Modello deve in via preliminare individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati considerati dal D. Lgs. 231/2001. L'indagine preliminare, pertanto, deve essere approfondita e concentrarsi sull'organizzazione dell'Ente nel suo complesso, ovvero occorre effettuare una ricognizione delle aree, dei settori e degli uffici, delle relative funzioni e procedure e delle entità esterne in vario modo correlate con l'Ente stesso; a tal fine è opportuno partire dalle mansioni espletate da ciascuna funzione in organigramma così come individuate nelle schede allegate e dall'analisi degli strumenti a supporto della Direzione sopra descritti. Ovviamente la mappatura dei settori "a rischio" richiede aggiornamenti continui che nel tempo si rendano necessari qualora vi fossero cambiamenti di tipo sia organizzativo relativo all'Ente stesso o di tipo legislativo.

Si ribadisce che tutte le attività finalizzate alla mappatura sono state condotte in conformità alle disposizioni dettate dalle Linee Guida emanate da Confindustria nel marzo 2002.

Il lavoro di realizzazione del Modello si è quindi sviluppato in diverse fasi, improntate ai principi fondamentali della documentazione e della verificabilità di tutte le attività così da consentire la comprensione e la ricostruzione di ogni atto e operazione realizzata nonché la coerenza con i dettami del D. Lgs. 231/2001.

Le fasi sono così sintetizzabili:

#### **Fase I: raccolta e analisi della documentazione essenziale**

In questa fase, finalizzata alla predisposizione della documentazione di supporto ed alla pianificazione delle attività di rilevazione, sono state condotte analisi puntuali sulla documentazione oggi esistente all'interno dell'organizzazione MTM S.r.l., quale, come abbiamo già avuto modo di anticipare, l'organigramma ed i relativi mansionari, visura CCIAA, varie procedure operative, deleghe di funzioni, ecc.

Tali documenti sono stati quindi esaminati, al fine di costituire la necessaria base informativa della struttura e dell'operatività della MTM S.r.l., nonché della ripartizione dei poteri e delle competenze.

#### **Fase II: identificazione delle attività a rischio**

Si è proceduto alla individuazione e analisi di tutta l'attività della MTM S.r.l. specificamente intesa a verificarne sia i precisi contenuti, le concrete modalità operative, la ripartizione delle competenze, sia la possibilità che si realizzino le fattispecie di reato indicate dal D. Lgs. 231/2001.

Le aree a rischio di commissione di reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 sono state dunque identificate e condivise mediante interviste condotte da più soggetti, con diverse e specifiche competenze, al fine di consentire un esame congiunto di quanto esposto dagli intervistati, individuati

nei soggetti con le responsabilità.

### **Fase III: identificazione ed analisi delle misure attualmente adottate per la riduzione/eliminazione del rischio di commissione dei reati**

Nel corso delle interviste ai soggetti responsabili dei processi identificati a rischio si è richiesto di illustrare le prassi operative e i concreti controlli esistenti e idonei a presidiare il rischio individuato.

Sulla base di dette valutazioni si è determinato il grado di esposizione al rischio effettivo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, nell'ambito di ciascun processo ed in relazione a ciascun reato rilevante.

### **Fase IV: individuazione delle carenze**

La situazione di rischio e le misure attualmente in vigore sono state confrontate con le esigenze e i requisiti imposti dal D.Lgs. 231/2001 al fine di individuare le carenze del sistema esistente.

Si è provveduto quindi a valutare congiuntamente ai soggetti responsabili dei processi riconosciuti come a rischio, e non sufficientemente presidiati, gli interventi che più efficacemente risultassero idonei a prevenire in concreto le identificate ipotesi di rischio, tenendo conto anche dell'esistenza di regole e prassi operative.

In relazione quindi alle aree di rischio identificate sono state individuate le opportune azioni correttive, sia al fine di ridurre il rischio stesso, sia per migliorare il sistema dei controlli in essere.

### **Fase V: definizione delle prescrizioni e delle procedure**

Per ciascuna unità operativa in cui un'ipotesi di rischio sia stata ravvisata come sussistente, si è provveduto alla verifica della coerenza dei protocolli esistenti ed, ove necessario, si è identificata la necessità di definire un protocollo di decisione contenente la disciplina che il soggetto avente la responsabilità operativa ha concorso ad illustrare come la più idonea a governare il profilo di rischio individuato.

I protocolli sono ispirati alla regola di rendere documentate e verificabili le varie fasi del processo decisionale, onde sia possibile risalire alla motivazione che ha guidato la decisione.

Tali protocolli, per gli ambiti di attività valutati a rischio, devono stabilire specifiche procedure di controllo interno, quali la separazione tra le funzioni, la partecipazione di più soggetti alla medesima attività decisionale e specifici obblighi di autorizzazione e di documentazione, in modo da costituire un valido strumento per prevenire la commissione di reati. Si è pertanto stabilito di definire prassi/comportamenti idonei a consentire alla MTM S.r.l. di contrastare la commissione di reati, anche mediante l'attribuzione di poteri autorizzativi congruenti con i compiti e le responsabilità assegnate.

Dopo la suddetta definizione ovviamente è necessario che prescrizioni e procedure siano adeguatamente divulgate e recepite dall'area operativa di riferimento, rendendo quindi ufficiali ed obbligatorie le regole di condotta ivi contenute nei confronti di tutti coloro che si trovino a compiere

l'attività nell'ambito della quale è stato individuato un rischio.

Infine, in coerenza con le previsioni delle Linee guida dell'ANCE è necessario che:

- Ciascun protocollo debba contenere la descrizione delle modalità operative e i soggetti titolari delle funzioni, competenze e responsabilità, nonché le modalità di documentazione e di conservazione degli atti delle procedure, in modo da assicurare trasparenza e verificabilità delle procedure stesse.
- Ciascun protocollo deve assicurare la separazione e l'indipendenza gerarchica tra coloro che elaborano la decisione, coloro che la attuano e chi è tenuto a svolgere i controlli. Ogni operazione, transazione, azione è verificabile, documentata, coerente e congrua.

## 2. LE LINEE GUIDA EMANATE DA CONFINDUSTRIA

In data marzo 2002, Confindustria ha approvato il testo definitivo delle proprie "Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001". Le Linee Guida sono state e sono costantemente aggiornate al fine di seguire le evoluzioni normative in materia e il testo attualmente in vigore è quello del marzo 2014.

Le Linee Guida suggeriscono di impiegare metodologie di risk assessment e risk management e prevedono le seguenti fasi:

1. individuazione delle aree di rischio, volta a verificare in quale area/settore aziendale sia possibile la realizzazione degli eventi pregiudizievoli previsti dal 231 (la cosiddetta "mappatura dei rischi");
2. predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi attraverso l'adozione di apposite procedure e/o protocolli.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo proposto da Confindustria sono:

- codice etico;
- sistema organizzativo;
- procedure manuali ed informatiche;
- poteri autorizzativi e di firma;
- sistemi di controllo e gestione;
- comunicazione al personale e sua formazione.

Le componenti del sistema di controllo devono essere indirizzate ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno, compatibilmente alle specifiche caratteristiche aziendali, può gestire in autonomia un intero processo);
- documentazione dei controlli;
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del codice civile e delle procedure previste dal modello;
- individuazione dei requisiti dell'organismo di vigilanza, ossia:
- autonomia e indipendenza, professionalità e continuità di azione

- obblighi di informazione da parte dell'organismo di vigilanza.

Si osserva che il Codice Etico rappresenta uno strumento che promuove i comportamenti ispirati ai valori guida e contiene le norme di comportamento che tutti i soggetti interessati dell'ente, ad ogni livello, sono tenuti ad osservare e a fare osservare nei confronti e a beneficio di tutti i portatori di interesse (i cosiddetti "stakeholders") con riferimento alle fattispecie di reato che il D.Lgs. 231 contempla.

Il Modello risponde invece a specifiche prescrizioni contenute nel decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati (per fatti che, commessi apparentemente a vantaggio dell'azienda, possono comportare una responsabilità amministrativa da reato in base alle disposizioni del decreto medesimo).

Pertanto, il Codice Etico, in quanto appunto insieme delle regole di comportamento da rispettare, concorre a costituire l'esimente per l'ente ai fini della responsabilità di cui al D.Lgs. 231.

Nella presente parte del Modello Organizzativo della MTM S.r.l. vengono individuate le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati c.d. presupposto.

Attraverso la procedura che segue viene valutata la situazione aziendale della MTM S.R.L. in relazione alla possibilità commissione di reati, al fine di individuare i rischi e verificare l'esistenza ed esistenza/attuazione di sistemi e strumenti di controllo tesi a prevenire i suddetti rischi o ad implementare l'adozione di protocolli di condotta aggiuntivi rispetto a quelli già esistenti.

La MTM S.r.l. ha provveduto quindi con un'analisi dettagliata dei rischi che sono connessi alle diverse fasi operative ed i processi aziendali, verificando ed individuando le aree che risultano interessate dalla potenziale commissione dei reati.


In seguito sono state evidenziate le tipologie di reato connesse alle specifiche attività, individuando le risorse e gli strumenti che devono essere oggetto di un controllo pianificato proprio in quanto coinvolte nella gestione del rischio.

Si precisa sin d'ora che per i reati connessi alla sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro si è preferito considerare tutte le attività aziendali a rischio potenziale.

La procedura riassunta nel diagramma verrà inoltre seguita, oltre che nella fase di implementazione del Modello Organizzativo in conformità con il D.Lgs. 231/2001, in ogni momento nel quale si verifichi una variazione dei processi, della struttura organizzativa dell'Ente o del contesto nel quale la MTM S.r.l. opera, nonché in caso di variazione del quadro legislativo di riferimento e ogni qualvolta, a fronte di valutazioni o attività di controllo da parte degli enti preposti e dell'OdV si palesi la necessità di sopperire a mancanze di efficacia del modello stesso.

E' infine necessario stabilire in questa sede una soglia di accettabilità marginale, che è rappresentata dall'evenienza in cui il sistema di prevenzione adottato sia raggirabile solo fraudolentemente: è infatti il testo normativo a dirci che solo nel caso di "elusione fraudolenta" del modello è riconosciuta all'Ente che se n'è dotato l'efficacia esimente espressa nel Decreto ai fini dell'esclusione della responsabilità amministrativa. Nei casi di omicidio colposo e lesioni colpose commessi in violazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, la soglia concettuale di accettabilità è invece la

realizzazione di qualsiasi condotta che viola le procedure del modello stesso, nonostante la puntuale osservanza degli obblighi di vigilanza previsti dal decreto 231 da parte dell'Organismo di Vigilanza.



### 3. IL RISK APPROACH E "LA MATRICE DEI RISCHI"

La valutazione del rischio si snoda nelle seguenti fasi:

#### Il Risk Approach:

Le Associazioni di categoria e la Circolare GdF 83607/2012, Vol. III, parlano espressamente della metodologia da applicare per la costruzione del modello: è la metodologia denominata Risk Approach nelle sue 3 componenti **As is analysis**, **Risk Assessment**, **Risk Management** e che qui di seguito si sintetizza.

#### Riepilogo Risk Approach

	Fase	Descrizione
--	------	-------------

1	Check up aziendale	Conoscenza generale ed approfondita dell'azienda e acquisizione relativa documentazione
2	Valutazione SCI	Analisi del Sistema di Controllo Interno (SCI) esistente
3	Identificazione attività e processi	Analisi delle procedure nel dettaglio "As is analysis"
4	Individuazione fattori di rischio	Individuazione dei punti di forza e dei punti di debolezza da monitorare "Risk Assessment"
5	Mappatura aree sensibili e processi a rischio reato	Determinazione dei reati possibili e probabili "Risk Assessment"
6	Valutazione rischio reato e sua gestione	Analisi e "Mappatura" del rischio di commissione di uno dei reati presupposto e gestione dello stesso "Risk Management"

Il *Risk Approach* è una metodologia volta alla determinazione del rischio associato a determinati pericoli o sorgenti di rischio, essa parte da una verifica dello stato delle procedure "As is analysis", si sviluppa nella ricerca e successiva analisi del rischio "Risk Assessment" e si conclude con la gestione del rischio "Risk Management".

Il *Risk Approach*, che ha come punto d'arrivo il "Risk Management" o gestione del Rischio, può essere applicato ai più svariati settori, come ad esempio quello della sicurezza, assicurazioni, banche, investimenti, medicina, I.T, matematica, alimentare (in associazione al Metodo HACCP), nello sviluppo di sistemi di gestione ambientale (analisi ambientale) e controllo interno.

Il "Risk approach" nelle sue componenti è quindi applicato anche in economia e nella gestione dei fatti e processi aziendali e quindi si estende anche nella ricerca della possibilità di commissione di illeciti e reati all'interno di società o enti.

In generale si può ricorrere alla metodologia del *Risk Approach* quando si intende valutare la pericolosità di un evento indesiderabile così da definire la priorità o l'urgenza delle misure necessarie per tenerlo sotto controllo.

La metodologia va distinta nelle seguenti tre fasi

- 1) **descrizione del reato od illecito;**
- 2) **individuazione dei potenziali pericoli;**
- 3) **stima dei potenziali rischi (nel nostro caso rischio reato).**

**1) descrizione del reato od illecito:** la raccolta di informazioni e di dati sull'organizzazione dell'Azienda, sulle procedure in essere (*As is analysis*), sui settori e/o sugli ambienti interessati (ovviamente con riferimento all'obiettivo finale della commissione del reato) ecc.

La descrizione si concentrerà su aspetti differenti, ai fini dell'individuazione dei rischi. In genere è importante arrivare ad una schematizzazione delle procedure per facilitare la successiva fase di individuazione dei pericoli di commissione di reati;

**2) individuazione dei potenziali pericoli:** mediante l'analisi delle informazioni raccolte nella fase precedente si individuano tutti i pericoli riconducibili all'oggetto di studio (*Risk Assessment*);

**3) stima dei potenziali rischi (nel nostro caso rischio reato):** una volta individuato il pericolo si stima la probabilità di accadimento (tenendo conto delle eventuali misure preventive o protettive di "copertura" già in essere *As Is Analysis*) e la gravità o l'impatto degli effetti che può determinare.

### 3.1 La metodologia adottabile: la determinazione della classe del Rischio e terminologia

Successivamente si determina per ogni tipologia di reato la classe di rischio ad essa imputabile.

- **determinazione della classe di rischio: Trascurabile, Basso, Medio, Alto** (si veda a questo proposito la matrice del rischio sotto riportata).

A seconda dell'entità del rischio reato determinato si dovranno poi definire, attuare e controllare i programmi di eliminazione o di riduzione e gestione del rischio stesso.

- **Terminologia e suo significato**

La terminologia di riferimento è la seguente:

**1) Rischio (R);**

**2) Gravità (Impatto/Danno G);**

**3) Probabilità (P);**

**4) Copertura (C) (procedure/protocolli);**

**1) Rischio:** è determinato dal prodotto tra **P** (probabilità dell'evento mitigata dalla *copertura*) e **G** (gravità/impatto /danni), secondo la seguente formula:  $R = G \times (P - C)$

**2) Gravità (Impatto/Danno):** detta anche *Magnitudo (M)*, è intesa come la gravità delle conseguenze dell'evento indesiderato.

**3) Probabilità (P):** si intende la probabilità che l'evento (Reato o Illecito) indesiderato si possa verificare tenendo conto delle procedure e misure precauzionali (*Copertura o Procedure/Protocolli già in essere*) già in essere al momento della valutazione.

**4) Copertura (C):** si intende per copertura il livello di affidabilità ed efficacia delle procedure in essere e la conseguente capacità di esse nel contrastare il compimento di reati il cui rischio di commissione risulta quale "*Residuo*". La probabilità è quindi il "*residuo*" di tale Copertura.

La metodologia adottabile è quella di partire dall'esame degli articoli e dei reati presupposto indicati all'interno del decreto stesso.

### 3.2. La valutazione del Rischio di Infrazione e commissione del reato

Per la **“Valutazione del Rischio di Infrazione e commissione del reato”** è stata presa in considerazione da un lato la **gravità** degli effetti che tali reati presupposto possono provocare, dall’altro la **probabilità** che il reato possa essere commesso, mitigata dalla **Copertura** delle procedure in essere, implementate anche dal “Modello Organizzativo” applicato e finalizzata a mitigare il rischio che tali fattispecie si realizzino ( probabilità di commissione del reato – mitigata dalla copertura “*As is analysis*” ).

Al fattore **“Gravità (Impatto/Danno) G”** è stato assegnato un valore crescente da 1 a 4, in base alla maggiore o minore **“sensibilità”** del processo/attività in esame, alla frequenza di esecuzione e alle considerazioni emerse rispetto alle responsabilità coinvolte. All’interno di tale fattore, sono contenute anche valutazioni generali in merito alla tipologia e alla gravità delle sanzioni (sanzioni pecuniarie e sanzioni interdittive) nelle quali l’ente può incorrere. Tutto ciò premettendo che l’Ente mira a presidiare l’accadimento di qualsiasi fatto illecito contemplato nel D.Lgs 231/2001 per prevenire ogni tipologia di ricaduta in termini di immagine o di danno economico finanziario.

Il fattore **“Probabilità P”** (al netto della **Copertura: As Is analysis** ) è stato invece valorizzato, sempre con valore assegnato da 1 a 4, in base alla presenza degli elementi quali: linee guida di principio/indirizzo, procedure, regole, protocolli, autorizzazioni, controlli, ecc..., diretti a mitigare i rischi connessi alla concretizzazione dei reati.

La conseguenza è che la scala individuata è inversa rispetto al fattore gravità/impatto: cioè il giudizio di minore probabilità con presidio/procedura efficace è pari a 1 mentre quello di presidio/procedura meno efficace (alta probabilità) è uguale a 4.

**La classificazione del rischio** è quindi il risultato della moltiplicazione tra i fattori **“Gravità (Impatto/Danno) G”** e **“Probabilità (mitigata dalla Copertura) P”** .

Si può andare quindi da un potenziale Rischio Minimo 1 (dove entrambi i fattori sono valorizzati con 1) ad un Rischio Massimo pari a 16 (dove entrambi i fattori sono stati stimati con valore pari a 4).

**La classificazione finale del rischio** è quindi il risultato della moltiplicazione tra i fattori **R = G x ( P-C)**

#### Livello del Rischio

Si può quindi passare da un potenziale Rischio Trascurabile 1 (dove entrambi i fattori sono valorizzati con 1) ad un Rischio Alto valutato con 16 (dove entrambi i fattori sono stati stimati con valore pari a 4).

**Matrice per la classificazione del Rischio**

G (Gravità) Impatto/Danno	Probabilità (mitigata dalla <i>As Is Analysis</i> = Copertura) P			
	1	2	3	4
1	1	2	3	4
2	2	4	6	8



3	3	6	9	12
4	4	8	12	16

I valori individuati con colore verde (da 1 a 2) indicano un rischio trascurabile, quelli evidenziati in giallo (3 e 4) rischio basso, quelli in arancio rischio medio (6 e 8) e quelli con colore rosso (9, 12 e 16) rischio alto.

#### Classificazione del Rischio

Livello di Rischio	Definizione del Rischio rilevato	Danno – Impatto	Sigla
1 - 2	Trascurabile - Improbabile	Poco dannoso	T
3 - 4	Basso – Poco probabile	moderatamente dannoso	B
6 - 8	Medio – Probabile	Dannoso	M
9 - 12 - 16	Alto – Effettivo – Reale	Molto dannoso	A

La classificazione in fasce di gravità sopra riportata (**Rischio: Trascurabile, Basso, Medio, Alto**) consente di individuare congruentemente le priorità di attuazione delle azioni da attuare e quindi le aree e i processi nei quali è necessario intervenire per mitigare/eliminare il rischio.

Possono essere consigliate delle azioni di miglioramento anche nel caso di rischi valutati come trascurabili, nella direzione di un miglioramento complessivo dell'intero sistema.

#### 3.3 Valutazione finale del Rischio inteso come Rischio Residuo

Alla fine di tutto il processo e all'atto della "Mappatura" del rischio di commissione dei reati, analizzando ogni reato contemplato dal decreto, si dovrà distinguere tra:

- 1) reati che **non hanno possibilità** di essere commessi nel contesto aziendale;
- 2) reati per cui **esiste la possibilità** di essere commessi;

A questo punto per quelli per cui esiste la possibilità di essere commessi si dovrà valutare il Rischio Finale di commissione che dovrà risultare accettabile.

Il Rischio Finale inteso come rischio residuo dovrà inoltre essere scomposto in:

- 1) Rischio finale riferito a organi apicali
- 2) Rischio finale riferito a organi sottoposti

Risk Approach	Rischio Accettabile
---------------	---------------------

<b>As is Analysis</b> (copertura in % che le procedure in essere garantiscono)	Da 0 a + 100 %
<b>Risk Assesement</b> (il rischio individuato è sempre uguale a - 100)	<b>Sempre uguale a - 100%</b>
<b>Risk Management</b> ( % di ulteriore copertura del rischio individuato)	Da 0 a + 100 %
<b>Rischio Residuo</b> ( deve essere valutato come accettabile)	Da 0 a - 1/- 10 <sup>1</sup> % accettabile

Contestualmente alla determinazione dell'esposizione del Reato o Illecito si valuta:

- qual è la probabilità che dal pericolo al quale il settore è esposto possa derivare un illecito o la commissione di un reato;
- qual è l'entità del possibile danno se tale probabilità si materializza.

#### Scala delle probabilità che avvenga un danno In Riferimento all' Evento (Reato) vagliato

	Probabilità - (Copertura as is Analysis)	Definizione
1	<b>Trascurabile Improbabile Irrilevante</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Non sono noti episodi già verificati, e/o</li> <li>- L'evento si può verificare solo per una concatenazione di eventi improbabili e tra loro indipendenti, e/o</li> <li>- Il verificarsi dell'evento susciterebbe incredulità in azienda, e/o</li> <li>- rischi a livello di assenza di probabilità (Improbabile – Trascurabile – Irrilevante) e perciò accettabili anche in assenza di azioni correttive e/o</li> <li>- la mancanza rilevata può provocare un danno per la concomitanza di più eventi poco probabili e indipendenti, e/o</li> <li>- non sono noti eventi o episodi già verificatisi.</li> </ul>
2	<b>Basso Poco probabile Tollerabile</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sono noti rari episodi già verificati, e/o</li> <li>- l'evento può verificarsi solo in circostanze particolari, e/o</li> <li>- il verificarsi dell'evento susciterebbe sorpresa in azienda, e/o</li> <li>- rischi con probabilità trascurabile (Poco Probabile - Tollerabile – Basso) e/o</li> <li>- il pericolo può provocare un danno solo in circostanze sfortunate, e/o</li> </ul>
3	<b>Medio Probabile Moderato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- E' noto qualche episodio in cui il pericolo ha causato danno, e/o</li> <li>- il pericolo può trasformarsi in danno anche se non in modo automatico, e/o</li> <li>- il verificarsi dell'evento susciterebbe scarsa sorpresa in azienda, e/o</li> <li>- rischi con probabilità di esposizione media (Probabile - Moderato – Medio) che l'impresa deve gestire e governare, e/o</li> <li>- il pericolo può provocare un danno anche se in modo automatico o diretto, e/o</li> </ul>

<sup>1</sup> La percentuale è indicativa essa è a discrezione della sensibilità professionale dei componenti l'OdV

		- è noto qualche episodio in cui la mancanza ha fatto seguire un danno.
4	<b>Alto Effettivo Reale</b>	<p>Rischio effettivo (esistente, concreto, reale) che l'impresa o ente deve eliminare o neutralizzare</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sono noti episodi in cui la commissione ha causato danno, <span style="float: right;">e/o</span></li> <li>- il pericolo esiste e può trasformarsi in danno con una correlazione diretta, <span style="float: right;">e/o</span></li> <li>- il verificarsi dell'evento non susciterebbe sorpresa/incredulità in azienda, <span style="float: right;">e/o</span></li> <li>- rischi con elevato livello di probabilità di impatto che rappresentano un rischio NON accettabile (Molto Probabile – Intollerabile - Alto) che l'impresa deve assolutamente eliminare, <span style="float: right;">e/o</span></li> <li>- esiste una correlazione diretta tra il pericolo ed il verificarsi del danno ipotizzato <span style="float: right;">e/o</span></li> <li>- si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevata nella stessa azienda o in aziende simili.</li> </ul>

#### Scala dell'entità del Danno

	Gravità (Danno/Impatto)	Definizione
1	<b>Lieve</b>	<p>Danno con effetti rapidamente reversibili. Comportamento continuato con effetti rapidamente reversibili.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Se l'evento si verifica che danno può provocare all'ente o azienda?</li> <li>2) Se l'evento si verifica quanto può compromettere l'attività dell'ente o azienda?</li> <li>3) Che conseguenze temporali può avere?</li> </ol>
2	<b>Significativo</b>	<p>Danno con effetti significativi reversibili a medio termine. Danno con effetti durevoli ma reversibili.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Se l'evento si verifica che danno può provocare all'ente o azienda?</li> <li>2) Se l'evento si verifica quanto può compromettere l'attività dell'ente o azienda?</li> <li>3) Che conseguenze temporali può avere?</li> </ol>
3	<b>Grave</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Danno/Impatto che può provocare mancato funzionamento dell'Ente/Azienda, <span style="float: right;">e/o</span></li> <li>- Danno con effetti significativi irreversibili, <span style="float: right;">e/o</span></li> <li>- Danno con effetti irreversibili o parzialmente irreversibili.</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Se l'evento si verifica che danno può provocare all'ente o azienda?</li> <li>2) Se l'evento si verifica quanto può compromettere l'attività dell'ente o azienda?</li> <li>3) Che conseguenze temporali può avere?</li> </ol>

<b>4</b>	<b>Gravissimo</b>	<p>- Danno/ Impatto che può compromettere il mantenimento dell'Ente/Azienda, che può produrre pregiudizio alla sicurezza ed incolumità delle persone o impatti ambientali negativi, o comunque che non soddisfa i requisiti di legge / normativi cogenti, <span style="float: right;">e/o</span></p> <p>- Danno con effetti molto gravi irreversibili o conseguenze letali e fatali per l'Ente e azienda, <span style="float: right;">e/o</span></p> <p>- Esposizione cronica con effetti letali o totalmente invalidanti.</p> <p>1) Se l'evento si verifica che danno può provocare all'ente o azienda?</p> <p>2) Se l'evento si verifica quanto può compromettere l'attività dell' ente o azienda?</p> <p>3) Che conseguenze temporali può avere?</p>
----------	-------------------	---

### 3.4 Aggiornamento dell'analisi di rischio

Il D.Lgs. 231/01 evidenzia in modo netto la necessità di dare efficacia e effettività agli strumenti di prevenzione di commissione reati.

L'analisi del rischio deve essere pertanto considerata una attività dinamica che prevede almeno una volta l'anno un ciclo di aggiornamento in modo da mettere l'Organismo di Vigilanza e in generale l'azienda in grado di avere sempre presente gli elementi di rischiosità della propria gestione.

Si tratta quindi di ripetere l'intero ciclo di analisi su tutte le attività aziendali aggiungendo se necessario le modifiche legislative intervenute dall'ultimo aggiornamento (es. nuovi reati, nuove modalità di gestione dei rischi, etc.) e le modifiche ai processi derivanti dagli interventi organizzativi effettuati e dall'evoluzione dell'azienda.

In definitiva si dovrà ricalcolare il profilo di rischio applicando il modello e individuando quindi sia il Rischio Assoluto che quello Residuo.

### Valutazione FINALE del Rischio riferita ai Reati presupposto<sup>2</sup>

Posta in essere all'esito della valutazione complessiva della realtà aziendale

**1. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo modificato dalla L. 161/2017 e dal D.Lgs. n. 75/2020]**

- Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art.316-ter c.p.) [modificato dalla L. n. 3/2019]
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)

- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]

Rif. Unità Operativa: Area Amministrativa

Analisi rischio:

<i>Livello di Rischio</i>	<i>Definizione del Rischio rilevato</i>	<i>Danno – Impatto</i>	<i>Sigla</i>
<b>6 – 8</b>	<b>Medio – Probabile</b>	<b>Dannoso</b>	<b>M</b>

**2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D.L. n. 105/2019]**

- Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)

- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)
- Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)

**Rif. Unità Operativa: Tutte le aree in cui si opera tramite sistemi informatici**

**Analisi rischio:**

<i>Livello di Rischio</i>	<i>Definizione del Rischio rilevato</i>	<i>Danno – Impatto</i>	<i>Sigla</i>
<b>6 – 8</b>	<b>Medio – Probabile</b>	<b>Dannoso</b>	<b>M</b>

**3. Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015]**

- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.) [così sostituito dall'art. 1, comma 1, L. 17 aprile 2014, n. 62, a decorrere dal 18 aprile 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 della medesima L. 62/2014)
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309) [comma 7-bis aggiunto dal D.Lgs. n. 202/2016]
- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)

**Rif. Unità Operativa: Tutte le aree**

<i>Livello di Rischio</i>	<i>Definizione del Rischio rilevato</i>	<i>Danno – Impatto</i>	<i>Sigla</i>
<b>3 – 4</b>	<b><i>Basso – Poco probabile</i></b>	<b><i>moderatamente dannoso</i></b>	<b><i>B</i></b>

**4. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001) [modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 3/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020]**

- Concussione (art. 317 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [modificato dalla L. n. 190/2012, L. n. 69/2015 e L. n. 3/2019]
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater) [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015]
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) [modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. n. 3/2019]
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) [modificato dalla L. 3/2019]
- Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]

Rif. Unità Operativa: Tutte le aree

<i>Livello di Rischio</i>	<i>Definizione del Rischio rilevato</i>	<i>Danno – Impatto</i>	<i>Sigla</i>
6 – 8	Medio – Probabile	Dannoso	M

5. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.Lgs. 125/2016]

- Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

Rif. Aree operative: Finanza/Amministrazione

	<i>Definizione del Rischio rilevato</i>	<i>Danno – Impatto</i>	<i>Sigla</i>
--	---	------------------------	--------------



<i>Livello di Rischio</i>			
<b>1 – 2</b>	<b><i>Trascurabile - Improbabile</i></b>	<b><i>Poco dannoso</i></b>	<b><i>T</i></b>

**6. Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]**

- Illecita concorrenza con minaccia o violenza" (art. 513-bis c.p.)
- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

**Rif. Aree operative: Finanza/Amministrazione/Sedi d'esame**

<i>Livello di Rischio</i>	<i>Definizione del Rischio rilevato</i>	<i>Danno – Impatto</i>	<i>Sigla</i>
<b>1 – 2</b>	<b><i>Trascurabile - Improbabile</i></b>	<b><i>Poco dannoso</i></b>	<b><i>T</i></b>

**7. Reati societari (Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015 e dal D.Lgs. n.38/2017]**

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]

- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [aggiunto dalla legge n. 262/2005]
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla legge n. 190/2012; modificato dal D.Lgs. n. 38/2017 e dalla L. n. 3/2019]
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 38/2017 e modificato dalla L. n. 3/2019]
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)

**Rif. Area Operativa: Finanza**

<i>Livello di Rischio</i>	<i>Definizione del Rischio rilevato</i>	<i>Danno – Impatto</i>	<i>Sigla</i>
<b>6 – 8</b>	<b>Medio – Probabile</b>	<b>Dannoso</b>	<b>M</b>

**8. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003]**

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)

- Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis.1 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018]
- Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)
- Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1) [introdotto dal D.L. n. 7/2015, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 43/2015]
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 quinquies.1 c.p.)
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.)
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)
- Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.) [introdotto dal D.Lgs. 21/2018]
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)
- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)
- Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)
- Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5)
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)

**Rif. Aree Operative: Tutte le aree**

<i>Livello di Rischio</i>	<i>Definizione del Rischio rilevato</i>	<i>Danno – Impatto</i>	<i>Sigla</i>
<b>1 – 2</b>	<b>Trascurabile - Improbabile</b>	<b>Poco dannoso</b>	<b>T</b>

**9. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-quater.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006]**

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)

Rif. Aree Operative: Tutte le aree

<i>Livello di Rischio</i>	<i>Definizione del Rischio rilevato</i>	<i>Danno – Impatto</i>	<i>Sigla</i>
<b>1 – 2</b>	<b>Trascurabile - Improbabile</b>	<b>Poco dannoso</b>	<b>T</b>

**10. Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003; modificato dalla L. n. 199/2016]**

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)
- Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38]
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)
- Tratta di persone (art. 601 c.p.) [modificato dal D.Lgs. 21/2018]
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)
- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]

Rif. Aree Operative: Tutte le aree

<i>Livello di Rischio</i>	<i>Definizione del Rischio rilevato</i>	<i>Danno – Impatto</i>	<i>Sigla</i>
<b>1 – 2</b>	<b><i>Trascurabile - Improbabile</i></b>	<b><i>Poco dannoso</i></b>	<b><i>T</i></b>

**11. Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005]**

- Manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. n. 58/1998) [articolo modificato dal D.Lgs. 107/2018 e dalla Legge n. 238/2021]

- Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. n. 58/1998) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]

Rif. Aree Operative: Amministrazione

<i>Livello di Rischio</i>	<i>Definizione del Rischio rilevato</i>	<i>Danno – Impatto</i>	<i>Sigla</i>
<b>3 – 4</b>	<b><i>Basso – Poco probabile</i></b>	<b><i>moderatamente dannoso</i></b>	<b><i>B</i></b>

**12. Altre fattispecie in materia di abusi di mercato (Art. 187-quinquies TUF) [articolo modificato dal D.Lgs. n. 107/2018]**

- Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014)

- Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014)

Rif. Aree Operative: Direzione Amministrativa

<i>Livello di Rischio</i>	<i>Definizione del Rischio rilevato</i>	<i>Danno – Impatto</i>	<i>Sigla</i>
3 – 4	<i>Basso – Poco probabile</i>	<i>moderatamente dannoso</i>	<i>B</i>

13. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007; modificato L. n. 3/2018]

- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)
- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Rif. Aree Operative: Tutte le aree

<i>Livello di Rischio</i>	<i>Definizione del Rischio rilevato</i>	<i>Danno – Impatto</i>	<i>Sigla</i>
3 – 4	<i>Basso – Poco probabile</i>	<i>moderatamente dannoso</i>	<i>B</i>

14. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014 e dal D.Lgs. n. 195/2021]

- Ricettazione (art. 648 c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]

Rif. Aree Operative: Finanza/Amministrazione

<i>Livello di Rischio</i>	<i>Definizione del Rischio rilevato</i>	<i>Danno – Impatto</i>	<i>Sigla</i>
6 – 8	<i>Medio – Probabile</i>	<i>Dannoso</i>	<i>M</i>

15. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021]

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)
- Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)
- Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1 comma 2, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021]

Rif. Aree Operative: Finanza/Amministrazione

<i>Livello di Rischio</i>	<i>Definizione del Rischio rilevato</i>	<i>Danno – Impatto</i>	<i>Sigla</i>
3 – 4	<i>Basso – Poco probabile</i>	<i>moderatamente dannoso</i>	<i>B</i>

16. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]

- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)
- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)

- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1)

- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2)

- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)

- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941)

- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

#### Rif. Aree Operative: Amministrazione/Didattica

<i>Livello di Rischio</i>	<i>Definizione del Rischio rilevato</i>	<i>Danno – Impatto</i>	<i>Sigla</i>
<b>6 – 8</b>	<b>Medio – Probabile</b>	<b>Dannoso</b>	<b>M</b>



**17. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009]**

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

Rif. Aree Operative: Tutte le aree

<i>Livello di Rischio</i>	<i>Definizione del Rischio rilevato</i>	<i>Danno – Impatto</i>	<i>Sigla</i>
<b>3 – 4</b>	<b><i>Basso – Poco probabile</i></b>	<b><i>moderatamente dannoso</i></b>	<b><i>B</i></b>

**18. Reati ambientali (Art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018]**

- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)
- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)
- Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)
- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6)
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137)
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256)
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257)
- Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259)

- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258)
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018]
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis)
- Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279)
- Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8)
- Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9)
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3)

Rif. Aree Operative: Tutte le aree

<i>Livello di Rischio</i>	<i>Definizione del Rischio rilevato</i>	<i>Danno – Impatto</i>	<i>Sigla</i>
3 – 4	<i>Basso – Poco probabile</i>	<i>moderatamente dannoso</i>	<i>B</i>

19. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012, modificato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161]

- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998)

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998)

Rif. Aree Operative: Direzione Amministrativa

	<i>Definizione del Rischio rilevato</i>	<i>Danno – Impatto</i>	<i>Sigla</i>

<i>Livello di Rischio</i>			
<b>1 – 2</b>	<b><i>Trascurabile - Improbabile</i></b>	<b><i>Poco dannoso</i></b>	<b><i>T</i></b>

20. Razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla Legge 20 novembre 2017 n. 167, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018]

Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 21/2018]

Rif. Aree Operative: Direzione Amministrativa

<i>Livello di Rischio</i>	<i>Definizione del Rischio rilevato</i>	<i>Danno – Impatto</i>	<i>Sigla</i>
<b>1 – 2</b>	<b><i>Trascurabile - Improbabile</i></b>	<b><i>Poco dannoso</i></b>	<b><i>T</i></b>

21. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 39/2019]

- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989)
- Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989)

Rif. Aree Operative: Direzione Amministrativa

<i>Livello di Rischio</i>	<i>Definizione del Rischio rilevato</i>	<i>Danno – Impatto</i>	<i>Sigla</i>
<b>1 – 2</b>	<b><i>Trascurabile - Improbabile</i></b>	<b><i>Poco dannoso</i></b>	<b><i>T</i></b>

**22. Reati Tributari (Art. 25-quinquiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020]**

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)
- Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]

**Rif. Aree Operative: Finanza/Direzione Amministrativa**

<i>Livello di Rischio</i>	<i>Definizione del Rischio rilevato</i>	<i>Danno – Impatto</i>	<i>Sigla</i>
<b>6 – 8</b>	<b>Medio – Probabile</b>	<b>Dannoso</b>	<b>M</b>

**23. Contrabbando (Art. 25-sexiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020]**

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 43/1973)

- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 43/1973)
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n. 43/1973)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 43/1973)
- Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 43/1973)
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 43/1973)

**Rif. Aree Operative: Direzione Amministrativa**

<i>Livello di Rischio</i>	<i>Definizione del Rischio rilevato</i>	<i>Danno – Impatto</i>	<i>Sigla</i>
<b>1 – 2</b>	<b>Trascurabile - Improbabile</b>	<b>Poco dannoso</b>	<b>T</b>

**24. Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013) [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]**

- Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.)
- Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.)
- Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

- Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

Rif. Aree Operative: Direzione Amministrativa

<i>Livello di Rischio</i>	<i>Definizione del Rischio rilevato</i>	<i>Danno – Impatto</i>	<i>Sigla</i>
<b>1 – 2</b>	<b>Trascurabile - Improbabile</b>	<b>Poco dannoso</b>	<b>T</b>

**25. Reati transnazionali (L. n. 146/2006) [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]**

- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)

- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)

Rif. Aree Operative: Tutte le aree

<i>Livello di Rischio</i>	<i>Definizione del Rischio rilevato</i>	<i>Danno – Impatto</i>	<i>Sigla</i>
<b>1 – 2</b>	<b>Trascurabile - Improbabile</b>	<b>Poco dannoso</b>	<b>T</b>

